



Conegliano 02/08/2018

Sistema Sanzionatorio

Calcolo delle sanzioni e modalità di pagamento

Le sanzioni possono prevedere:

- 1- una somma che va da un minimo a un massimo;
- 2- una somma fissa;
- 3- una somma derivante da un calcolo proporzionale (somma per quintale o per ettolitro)

In caso di contestazione è sempre data la possibilità di effettuare il c.d. pagamento **con effetto liberatorio** ovvero non instaurare alcun procedimento amministrativo con scritti difensivi, audizioni e successiva Ordinanza di ingiunzione di pagamento, bensì pagare, entro 60 giorni:

- la somma più favorevole tra il doppio del minimo e un terzo del massimo nel caso 1
- un terzo della somma nei casi 2 e 3 salvo che non sia previsto «comunque non inferiore a...»

Nel caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica vi è la riduzione del 30% della somma a condizione che non siano previste sanzioni accessorie (art. 1 c. 4 Legge 116/2014)

Attenzione alle notifiche via PEC

DIFFIDA

Art. 1 c. 3 legge 116/2014 : per violazioni in materia agroalimentare che non prevedono sanzioni accessorie, accertate per la prima volta e sanabili si **DIFFIDA** l'interessato ad adempiere, entro 20 giorni a determinate prescrizioni al fine di «*eliminare le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo*»

«Per **violazioni sanabili** si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili»

Rispetto all'atto di DIFFIDA, entro 20 giorni dalla data di notifica o

- **si adempie** alle prescrizioni impartite e non ci sarà contestazione o
- **si comunica l'impossibilità di adempiere** con le relative motivazioni e ci sarà emissione di contestazione di violazione

DIFFIDA

Nel caso in cui entro 20 giorni **non si comunichi** né l'avvenuto adempimento né l'impossibilità ad adempiere, sarà emessa contestazione e rispetto alla sanzione amministrativa prevista, si perde il diritto del pagamento in misura ridotta (doppio del minimo o un terzo del massimo) e anche la possibile riduzione del 30% ma sarà invece emessa Ordinanza di ingiunzione di pagamento con la somma decisa dall'Autorità competente nell'ambito delle norme violate.

Prima la Legge 82/2006 prevedeva la Diffida per violazioni con somma minima inferiore a 500 Euro e al massimo tre diffide nei 5 anni,

Ora, la diffida è prevista per violazioni sanabili, che non prevedano sanzioni accessorie per qualunque somma

e una sola volta nei 5 anni ma per ogni violazione diversa

La diffida prevede sempre la redazione di un verbale da parte degli Organi di controllo istituzionali (Icqrf, Nas, GdF, Carabinieri.....) al quale seguirà se, l'operatore avrà adempiuto, ulteriore verbale di «chiusura» della diffida.

Ravvedimento Operoso

Art. 85 della Legge 238/2016 – Ravvedimento Operoso

Le sanzioni amministrative previste dagli articoli che seguono, sono ridotte

– a **un quinto** della sanzione fissa se prevista (indipendentemente dal periodo trascorso rispetto alla violazione) o a **un quinto** della somma minima e comunque in misura non inferiore a 50 Euro (oltre l'anno)

- a **un sesto** della somma minima e comunque in misura non inferiore a 50 Euro se la regolarizzazione avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore

- a **un ottavo** della somma minima e comunque in misura non inferiore a 50 Euro per la presentazione in ritardo ma non oltre i 30 giorni della dichiarazione di giacenza, di raccolta uve e di produzione

Il ravvedimento operoso può essere effettuato per omissioni o errori commessi **dal 12 gennaio 2017 in poi** e **a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative da parte degli Organi di controllo comprese comunicazioni, NC lievi degli OdC**

Ravvedimento Operoso

Le **sole violazioni** per le quali è possibile effettuare il Ravvedimento Operoso sono quelle sanzionate da:

- **art. 78 commi 1 – 2 e 3** :varie casistiche di non presentazione, presentazione in modo difforme o in ritardo delle dichiarazioni di giacenza, di raccolta uve e di produzione vino;
- art. 78 comma 4: obblighi relativi ai documenti di accompagnamento e alla tenuta del registro**;
- art. 73 c. 12 lettera a): mancata comunicazione istituzione depositi fuori fabbrica per la raccolta dei sottoprodotti (distillerie);
- art. 73 c. 12 lettera b): mancata presentazione della dichiarazione preventiva elaborazione Vini Spumanti e Bevande aromatizzate**;
- art. 73 c. 12 lettera c): mancata comunicazione fermentazioni fuori periodo quando ammesse;
- art. 73 c. 12 lettera d): mancata comunicazione produzione Mosto cotto in cantina;
- art. 73 c. 12 lettera g): mancata comunicazione di detenzione vinacce per usi diversi dalla distillazione;
- art. 76 c. 5: mancata comunicazione planimetria acetifici;

Ravvedimento Operoso modalità pratiche

1) Individuare la norma violata e gli articoli sanzionatori per i quali è previsto il ravvedimento (art. 73 c. 12 lettere a),b),c),d) e g) – art. 76 c. 5 – art.78 c. 1,2,3 e 4), verificare la sanzione prevista se somma fissa oppure considerare il minimo previsto e calcolare la somma da versare applicando a seconda dei casi 1/5 – 1/6 o 1/8 ricordando che se dal calcolo risulta una somma inferiore a 50 Euro va comunque versato il minimo appunto di 50 Euro

2) L'operatore procede direttamente alla Regolarizzazione del fatto es.: correzione/modifica/integrazione a proprie mani sul Documento di accompagnamento dei dati errati o mancanti con data e firma e l'indicazione «ravvedimento operoso L. 238/16» nel corpo del documento,

Oppure, nel caso di errori nel registro, invio al Sian della registrazione corretta (o in ritardo) che sana quella sbagliata;

Ravvedimento Operoso modalità pratiche

3) Entro il giorno successivo alla regolarizzazione effettuare il pagamento della sanzione;

Es. in tema di documenti e registri per violazioni commesse entro l'anno la somma sarà pari a:

- **50 Euro** se l'errore riguarda indicazioni non essenziali ai fini della identificazione dei soggetti interessati, della quantità e qualità del prodotto **e per quantitativi inferiori ai 100 HL** (sanzione ridotta minima prevista Euro $150 \times 1/6 = \text{Euro } 25$ ma comunque si devono pagare 50 euro)
- **83,34 Euro** per quantitativi superiori ai 100 HL (sanzione minima prevista euro $500 \times 1/6 = 83,33$)
- Il pagamento si fa **con bonifico intestato alla Tesoreria provinciale** di.....(*Provincia della sede legale della ditta*). I codici IBAN delle Province da utilizzare sono quelli che iniziano per CP si trovano sul sito del MEF)
- Nella causale del bonifico si indica «Ravvedimento operoso L. 238/16»

Ravvedimento Operoso modalità pratiche

4) Entro tre giorni dal pagamento si trasmette a mezzo pec all'Icqrf copia del documento corretto (per i documenti), videata dell'operazione inviata al Sian per il registro e in entrambi i casi si allega la distinta di pagamento.

Nella comunicazione va inoltre indicato:

1. Codice icqrf dello stabilimento
2. Data della violazione
3. Data della regolarizzazione
4. Tipo di violazione :

(anche senza citare la norma di Legge, si indica es. Errata compilazione documento n....., tenuta irregolare di registro, rettifica oltre i termini della dichiarazione di produzione ecc)

Ravvedimento Operoso modalità pratiche

- A seconda degli articoli violati cambiano il Capo e il Capitolo e quindi i codici Iban dove versare le somme e in pratica, a parte l'art. 78 commi 1, 2 e 3 (dichiarazione di raccolta, produzione e giacenza) per cui le somme vanno versate sul Capo XVII – Capitolo 3373, per gli altri casi di ravvedimento si deve versare sul Capo VIII Capitolo 2301

- Esempio per **documenti e registri**

Codice IBAN di Treviso : IT 49J 01000 03245 223 0 **08 2301** 00

- Per gli altri casi es. **Dichiarazione di produzione**

Codice IBAN di Treviso : IT 35B 01000 03245 223 0 **17 3373** 00

- Si può pagare anche con bollettino di CC postale, sempre intestato per es. alla Tesoreria provinciale di Treviso, ccp n. 1313 indicando nella causale “Ravvedimento operoso L. 238/16 – Capo 08 - Capitolo 2301”

Ravvedimento Operoso IBAN

per art. 73 comm. 12 lettere a),b),c) ,d), g) - art. 76 comm. 5
art. 78 comm. 4 Documenti e Registri

Provincia	Iban
BELLUNO	IT 63D 01000 03245 220 0 08 2301 00
BOLZANO	IT 24C 01000 03245 210 0 08 2301 00
GORIZIA	IT 05E 01000 03245 230 0 08 2301 00
PADOVA	IT 14C 01000 03245 221 0 08 2301 00
PORDENONE	IT 88K 01000 03245 233 0 08 2301 00
ROVIGO	IT 86H 01000 03245 222 0 08 2301 00
TRENTO	IT 72B 01000 03245 211 0 08 2301 00
TREVISO	IT 49J 01000 03245 223 0 08 2301 00
TRIESTE	IT 53D 01000 03245 231 0 08 2301 00
UDINE	IT 28I 01000 03245 232 0 08 2301 00
VENEZIA	IT 12L 01000 03245 224 0 08 2301 00
VERONA	IT 80P 01000 03245 225 0 08 2301 00
VICENZA	IT 43R 01000 03245 226 0 08 2301 00

Ravvedimento Operoso IBAN

per art. 78 comm. 1,2,3 Dichiarazione raccolta, produzione e Giacenza

Provincia	Iban
BELLUNO	IT 56V 01000 03245 220 0 17 3373 00
BOLZANO	IT 17U 01000 03245 210 0 17 3373 00
GORIZIA	IT 95W 01000 03245 230 0 17 3373 00
PADOVA	IT 07U 01000 03245 221 0 17 3373 00
PORDENONE	IT 74C 01000 03245 233 0 17 3373 00
ROVIGO	IT 79Z 01000 03245 222 0 17 3373 00
TRENTO	IT 65T 01000 03245 211 0 17 3373 00
TREVISO	IT 35B 01000 03245 223 0 17 3373 00
TRIESTE	IT 46V 01000 03245 231 0 17 3373 00
UDINE	IT 14A 01000 03245 232 0 17 3373 00
VENEZIA	IT 95D 01000 03245 224 0 17 3373 00
VERONA	IT 66H 01000 03245 225 0 17 3373 00
VICENZA	IT 29J 01000 03245 226 0 17 3373 00

Documenti e Registri

Il Reg. UE 436/2009 è stato abolito e sostituito dai regolamenti

-2018/273

-2018/274

Principale novità: art. 9 comma 1 lettera a) reg. UE 2018/273

Per il trasporto di prodotti vitivinicoli dal vigneto alla cantina, fra depositi della stessa impresa e fra depositi di una associazioni di produttori entro la distanza di 70 KM (PRIMA ERA 40 km) per motivi attinenti la vinificazione, trasformazione, magazzinaggio o imbottigliamento è previsto l'eventuale esonero della emissione del documento di trasporto MVV senza alcuna autorizzazione dell'Icqrf come avveniva nel passato

Si tenga conto però che il comma 2 del citato articolo prevede che in caso di non emissione del documento, «**lo speditore deve essere in grado di giustificare le annotazioni del registro delle entrate e uscite**» quindi si ritiene debba essere compilato (esclusi i trasporti da proprio vigneto alla propria cantina) un documento tipo **DDT o Nota di consegna interna** che hanno anche valenza fiscale con le varie causali, trasferimento a deposito, c/lavoro, Vendita per le uve...)

ERRATA REGISTRAZIONE TAGLI

Esempio di registrazione consultabile nel Registro Unico

Codice Operazione	Prodotto	Stato fisico	Annata	Pratiche enologiche	Quantità prodotto in SCARICO (Kg/lit)	Quantità prodotto in CARICO (Kg/lit)
TAGL	Vino - CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO - Atto - Bianco	Sfuso	2017	00	-34.000,00	
TAGL	Vino - CONEGLIANO VALDOBBIADENE - CHARDONNAY ATTO AL TAGLIO - Atto - Bianco	Sfuso	2017	00	-6.000,00	
TAGL	Vino - CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO - Atto - Bianco	Sfuso	2017	07		60.000,00

SOMMA ERRATA

ERRATA REGISTRAZIONE MAN. 7

Esempio di registrazione consultabile nel Registro Unico

Codice Operazione	Fornitore/destinatario	Prodotto	Annata	Pratiche enologiche	Quantità prodotto in SCARICO (Kg/lit)	Quantità prodotto in CARICO (Kg/lit)
CASD	XXXXXXXXXX	Vino - PROSECCO - Atto - Bianco		07		17.290,00
CASD	XXXXXXXXXX	Vino - PROSECCO - Atto - Bianco		07		14.870,00
CASD	XXXXXXXXXX	Vino - PROSECCO - Atto - Bianco		07		31.010,00
FRAB		Vino - PROSECCO - Atto - Bianco		07	-28.110,00	
FRAB		Mosto di uve concentrato rettificato liquido - NA-NC		00	-1.327,00	
FRAB		Vino frizzante - PROSECCO - Atto - Bianco		00		29.110,00

Casistiche:

1. Produzione di un VINO FRIZZANTE partendo da MAN. 7 (**NON AMMESSO**)
2. L'azienda indica MAN. 7 ma trattasi di un prodotto con complementari

ERRATO USO DEI CODICI

Esempio di registrazione consultabile nel Registro Unico

Codice Operazione	Fornitore/destinatario	Prodotto	Annata	Pratiche enologiche	Titolo alcolometrico effettivo %	Quantità prodotto in SCARICO (Kg/lit)	Quantità prodotto in CARICO (Kg/lit)
CASD	XXXXXXX	Vino - PROSECCO VINO SPUMANTE BRUT/GLERA B. (EX PROSECCO B.)() - Atto - Bianco	2016	07			30.670,00
CASD	XXXXXXX	Vino - PROSECCO VINO SPUMANTE BRUT/GLERA B. (EX PROSECCO B.)() - Atto - Bianco	2016	07			30.580,00
CASD	XXXXXXX	Vino - PROSECCO VINO SPUMANTE BRUT/GLERA B. (EX PROSECCO B.)() - Atto - Bianco	2016	07			30.630,00
TRSO		Vino - PROSECCO VINO SPUMANTE BRUT/GLERA B. (EX PROSECCO B.)() - Atto - Bianco	2016	07		-45.000,00	
TRSO		Vino - PROSECCO VINO SPUMANTE BRUT/GLERA B. (EX PROSECCO B.)() - Atto - Bianco	2016	07			45.000,00
CASD	XXXXXXX	Vino - PROSECCO VINO SPUMANTE BRUT/GLERA B. (EX PROSECCO B.)() - Atto - Bianco	2016	07			32.970,00
CASD	XXXXXXX	Vino - PROSECCO VINO SPUMANTE BRUT/GLERA B. (EX PROSECCO B.)() - Atto - Bianco	2016	07			30.560,00
TRSO		Vino - PROSECCO VINO SPUMANTE BRUT/GLERA B. (EX PROSECCO B.)() - Atto - Bianco	2016	07		-30.670,00	
TRSO		Vino - PROSECCO VINO SPUMANTE BRUT/GLERA B. (EX PROSECCO B.)() - Atto - Bianco	2016	07			30.670,00
TRSO		Vino - PROSECCO VINO SPUMANTE BRUT/GLERA B. (EX PROSECCO B.)() - Atto - Bianco	2016	07		-23.400,00	
TRSO		Vino - PROSECCO VINO SPUMANTE BRUT/GLERA B. (EX PROSECCO B.)() - Atto - Bianco	2016	07			23.400,00
CASD	XXXXXXX	Vino - PROSECCO VINO SPUMANTE BRUT/GLERA B. (EX PROSECCO B.)() - Atto - Bianco	2016	07			32.960,00
SPAB		Vino - PROSECCO VINO SPUMANTE BRUT/GLERA B. (EX PROSECCO B.)() - Atto - Bianco	2016	07	10	-112.800,00	

Casistiche: 1. Utilizzo improprio dei codici senza distinguere la corretta tipologia

2. L' azienda indica MAN. 7 ma trattasi di un prodotto con complementari

ERRATO USO DEI CODICI

Esempio di registrazione consultabile nel Registro Unico

Codice Operazione	Fornitore/destinatario	Prodotto	Annata	Pratiche enologiche	Quantità prodotto in SCARICO (Kg/lit)	Quantità prodotto in CARICO (Kg/lit)
CASD	XXXXXX	Vino - PROSECCO V.S. DI QUALITÀ BRUT - Atto - Bianco		00,07		30.880,00
CASD	XXXXXX	Vino - PROSECCO V.S. DI QUALITÀ BRUT - Atto - Bianco		00,07		31.320,00
CASD	XXXXXX	Vino - PROSECCO V.S. DI QUALITÀ BRUT - Atto - Bianco		00,07		30.330,00
CASD	XXXXXX	Vino - PROSECCO V.S. DI QUALITÀ BRUT - Atto - Bianco		00,07		31.960,00
SCZC		Vino - PROSECCO V.S. DI QUALITÀ BRUT - Atto - Bianco		00,07	-1.000,00	
SCZC		saccarosio			-1.200,00	
SCZC		Sciropo zuccherino - PROSECCO VINO SPUMANTE BRUT - Atto - Bianco				1.720,00
SPAB		Vino - PROSECCO V.S. DI QUALITÀ BRUT - Atto - Bianco		00,07	-3.280,00	
SPAB		Vino - PROSECCO V.S. DI QUALITÀ BRUT - Atto - Bianco		00,07	-31.150,00	
SPAB		Vino - PROSECCO V.S. DI QUALITÀ BRUT - Atto - Bianco		00,07	-24.070,00	
SPAB		saccarosio			-1.200,00	
SPAB		Sciropo zuccherino - PROSECCO VINO SPUMANTE BRUT - Atto - Bianco			-1.720,00	
SPAB		Vino spumante - PROSECCO VINO SPUMANTE BRUT - Atto - Bianco		00		60.940,00

essendo « vino base » il codice corretto è

B399X2001XXA0X PROSECCO

2. L' Annata non viene mai riportata ma poi compare nelle certificazioni

ALTRE PROBLEMATICHE RISCONTRATE

- Errata distribuzione dello zucchero nelle spumantizzazioni (non vi è distinzione tra i quantitativi utilizzati per l'arricchimento speciale e la presa di spuma)
- Mancata riconduzione alla resa uva/vino prevista dai disciplinari dei prodotti prima della certificazione o movimentazione
- Non allineamento dei dati tra quanto a registro SIAN e il Gestionale. Fare verifiche di tanto in tanto tra i due sistemi

Agenzia delle Dogane

Circolare n. 6/D prot. 83700 del 26/07/2018

È stata spostata dal **15 di agosto** al **10 di settembre** per uniformare la scadenza con quella della dichiarazione di giacenza vini la data ultima per la presentazione per i **depositi fiscali** di:

- Prospetto della produzione e lavorazione**
- Bilancio di materia**
- Bilancio energetico**

Vini IGT delle Venezia

- **ENTRO IL 31/07/2018 RICLASSIFICARE TUTTI I VINI SFUSI, ANCHE CON NOME DI VARIETA', IGT DELLE VENEZIE AD ALTRA IGT AMMESSA**
- **IL PINOT GRIGIO A BIANCO IGT O BIANCO**

Modifiche disciplinari IGT:

- Tre Venezia vietato rivendicare la varietà Ribolla Gialla**
- Venezia Giulia aggiunta la varietà Ribolla Gialla per la provincia di Udine**

Comunicazione uso alternativo dei sottoprodotti della vinificazione:

Non saranno considerate conformi le comunicazioni che non riportano il giorno esatto dello spargimento per uso agronomico ma il periodo es. dal 01/09 al 30/11

Sanzione di cui all'art. 70 c. 5 -L.238/16 di euro 150 per ogni spargimento non comunicato

BUONE FERIE



Grazie per l'attenzione